

CAMERA DEI DEPUTATI N. 20-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante
ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno
2001 e per il « Vertice di Genova »

*Presentato alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 4 maggio 2001 e
mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione*

(Relatore: **Antonio LEONE**)

NOTA: La Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, il 20 giugno 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il « Vertice di Genova »

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il « Vertice di Genova ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il « Vertice di Genova »

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il « Vertice di Genova », è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni";

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "74.000 milioni";

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il « Vertice di Genova »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in considerazione dell'intervenuto scioglimento delle Camere, di provvedere ad ulteriori finanziamenti della legge 8 giugno 2000, n. 149, al fine di consentire il completamento dell'organizzazione e delle iniziative connesse alla presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 ed al Vertice di Genova, con particolare riguardo alla soddisfazione delle esigenze di sicurezza delle delegazioni nazionali e di piena operatività delle comunicazioni, anche con riferimento alle relative strutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: « 18.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 38.000 milioni »;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: « 18.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « **70.000** milioni »;

(segue: testo del decreto-legge)

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: « 22.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 42.000 milioni »;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: « e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « e per l'anno 2001, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001.

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

DINI, *Ministro degli affari esteri.*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: « 22.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « **74.000** milioni »;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: « e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « e per l'anno 2001, quanto a lire **24.000** milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire **30.000** milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

2. Il Ministro **dell'economia e delle finanze** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL000690